REGOLAMENTO (CEE) N. 1426/71 DEL CONSIGLIO

del 2 luglio 1971

che stabilisce nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli, le norme generali relative alla concessione delle restituzioni all'esportazione e ai criteri per la fissazione del loro ammontare

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 865/68 del Consiglio, del 28 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli [1], modificato per ultimo dal regolamento (CEE) n. 1425/71 [2], in particolare l'articolo 3 bis,

vista la proposta della Commissione,

considerando che le restituzioni all'esportazione di cui all'articolo 3 bis del regolamento (CEE) n. 865/68 devono essere fissate sulla base di determinati criteri che permettano di coprire la differenza tra i prezzi dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli nella Comunità e quelli praticati nel commercio internazionale ; che a tal fine è necessario tener conto, da un lato, della situazione dell'approvvigionamento di prodotti trasformati a base di ortofrutticoli e dei loro prezzi nella Comunità, e, dall'altro, della situazione dei prezzi praticati nel commercio internazionale ;

considerando che, data la disparità dei prezzi ai quali sono offerti i prodotti a base di ortofrutticoli, è opportuno, per coprire la differenza tra i prezzi praticati nel commercio internazionale e quelli praticati nella Comunità, tener conto delle spese commerciali e di resa ;

considerando che l'osservazione dell'evoluzione dei prezzi esige la determinazione di tali prezzi secondo principi generali ; che a tal fine è opportuno prendere in considerazione, per quanto riguarda i prezzi praticati nel commercio internazionale, i prezzi sui mercati dei paesi terzi e i prezzi d'offerta alla frontiera della Comunità ; che, per quanto riguarda i prezzi nella Comunità, è opportuno basarsi sui prezzi praticati che risultano più favorevoli ai fini dell'esportazione ;

considerando che è necessario prevedere la possibilità di una differenziazione dell'importo delle restituzioni secondo la destinazione dei prodotti, tenuto conto delle condizioni particolari d'importazione esistenti in alcuni paesi di destinazione ;

considerando che, per evitare distorsioni di concorrenza, è necessario che il regime amministrativo al quale sono soggette le operazioni sia il medesimo in tutta la Comunità,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Il presente regolamento stabilisce le norme generali relative alla fissazione e alla concessione delle restituzioni all'esportazione per i prodotti di cui all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 865/68.

Articolo 2

Le restituzioni sono fissate prendendo in considerazione i seguenti elementi :

a) la situazione e le prospettive di evoluzione :
   — dei prezzi dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli sul mercato della Comunità e delle disponibilità,
   — dei prezzi praticati nel commercio internazionale ;

b) le spese di commercializzazione e le spese di trasporto minime a partire dai mercati della Comunità fino ai porti o altri luoghi di esportazione della Comunità, nonché le spese commerciali e di resa fino ai paesi di destinazione ;

c) l'aspetto economico delle esportazioni previste.

Articolo 3

1. I prezzi sul mercato della Comunità vengono stabiliti tenendo conto dei prezzi praticati che risultano più favorevoli ai fini dell'esportazione.

2. I prezzi nel commercio internazionale vengono stabiliti tenendo conto :

a) dei prezzi praticati sui mercati dei paesi terzi,

b) dei prezzi più favorevoli all'importazione in provenienza dai paesi terzi praticati nei paesi terzi di destinazione,

---

[1] GU n. L 153 del 1o. 7. 1968, pag. 8.
[2] Vedasi pag. 1 della presente Gazzetta ufficiale.

c) dei prezzi alla produzione costatati nei paesi terzi esportatori,

d) dei prezzi d'offerta alla frontiera della Comunità.

Articolo 4

Quando la situazione nel commercio internazionale o le esigenze specifiche di taluni mercati lo rendano necessario, la restituzione per la Comunità può essere differenziata per un determinato prodotto secondo la destinazione del prodotto stesso.

Articolo 5

1. La restituzione viene pagata quando è fornita la prova che i prodotti :

— sono stati esportati fuori della Comunità e

— sono di origine comunitaria.

2. In caso di applicazione dell'articolo 4, la restituzione viene pagata nelle condizioni di cui al paragrafo 1, purché sia fornita la prova che il prodotto ha raggiunto la destinazione per la quale è stata fissata la restituzione.

Tuttavia possono essere previste deroghe a tale norma, secondo la procedura di cui al paragrafo 3, con riserva di condizioni la determinare che offrano garanzie equivalenti.

3. Possono essere adottate disposizioni complementari secondo la procedura di cui all'articolo 15 del regolamento (CEE) n. 865/68.

Articolo 6

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Esso è applicabile a decorrere dal 15 luglio 1971.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 2 luglio 1971.

Per il Consiglio

Il Presidente

M. FERRARI-AGGRADI